



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

*SECONDA SEZIONE CIVILE*

**III COLLEGIO**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti componenti:

*dott. Maurizio Barbarisi*                      *Presidente*  
*dott.ssa Simonetta Afeltra*                *Consigliere*  
*dott.ssa Rocca Sisto*                        *Consigliere relatore*

**Udienza collegiale**

*IN DATA*  
**11/07/2018**

*REGISTRO GENERALE*  
**N. 2200/2012**

*OGGETTO:*  
**Risarcimento danni**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento in grado di appello iscritto al n.2200/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promosso da:

**ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA**, in persona del legale rappresentante in c.p.t. e **l'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia** – in persona del legale rappresentante in c.p.t., rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nando Bartolomei ed Elena Di Salvio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. e 125 Disp. Att. c.p.c..

*Attrici*

Contro

**Ing. STEFANO SOMIGLI**, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell'8/01/2018, dall'Avv. Andrea Niccolai.

*Convenuto*

**Nonché**

**ROBERTO TALINI**, residente in Pistoia alla via Dalmazia124.

## CONCLUSIONI

### **Per la parte attrice ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA e ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia**

Voglia la Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza od eccezione,

Nel merito dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p., per le ragioni di cui alle premesse del presente atto, la responsabilità civile dei convenuti Somigli Stefano e Talini Roberto, nelle loro rispettive qualità di già Direttore Tecnico e già legale rappresentante della società "Pistoia Ambiente srl" e, conseguentemente condannarli al risarcimento, in favore delle parti attrici, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;

- condannare, per le ragioni di cui alle premesse del presente atto, i convenuti Somigli Stefano e Talini Roberto, nella qualità di cui sopra, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili nei tre gradi di giudizio penale, come da note allegate, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre accessori di legge, del presente giudizio.

### **Per la parte convenuta Stefano Somigli,**

Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia rigettare la domanda proposta dalle associazioni attrici, siccome inammissibile e comunque infondata per le ragioni di fatto e di diritto esposte.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 e segg. c.p.c. e 125 Disp.att. c.p.c., del 22/10/2012, ritualmente notificato, l'Associazione Forum Ambientalista e l'Associazione Legambiente – Circolo di Pistoia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in c.p.t., hanno convenuto in giudizio avanti questa Corte l'Ing. Stefano Somigli e Roberto Talini, per ivi sentire accogliere le conclusioni epigrafate in predetto atto di citazione.

Espongono le attrici che con decreto di citazione a giudizio del 9/4/2008 Stefano Somigli e Roberto Talini, nella loro rispettiva qualità di Direttore Tecnico e D.L. della ditta Pistoiamambiente srl e Legale Rappresentante pro-tempore della srl Pistoiamambiente, sono stati tratti a giudizio avanti al Tribunale Penale di Pistoia per rispondere dei seguenti reati:

a) del reato di cui all'art 44 lett. c ed art. 10 del DPR 380/01 perché nelle loro dette qualità realizzavano opere edilizie e di trasformazione del territorio in area boscata vincolata paesisticamente consistenti nella costruzione di un tracciato di viabilità privo di vegetazione per una lunghezza di mt 74 e larghezza media di mt 6 e per una superficie totale di mq.444, previo abbattimento di piante di Roverella-Robinia- Corbezoli e Pini Marittimi in conformità dell'Autorizzazione Unica SUAP rilasciata dal Comune di Serravalle Pistoia;

b) del reato di cui all'art.181 /1° c. in relazione agli artt. 146, 142/1° c. lett. g e 134/1° c. del D.lgs n.42/04 perché coi modi e condotte di cui al capo a) eseguivano le opere in difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale della SBAA di Firenze n. 5060 del 31/5/06;

c) del reato di cui all'art 734 c.p. perché coi modi e condotte di cui al capo a) arrecavano una alterazione permanente al soprassuolo boschivo ed allo stato dei luoghi così alterando le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità. Fatti accertati in Serravalle in data prossima al 04/06/2007.

-Le attrici si costituivano parti civili nel relativo processo per ottenere il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e comunque pari al valore del danno ambientale cagionato, oltre la condanna degli imputati al pagamento di provvisionale e spese processuali.

-Con sentenza n.866 resa in data 28/11/09 il Tribunale di Pistoia assolveva l'Ing.Stefano Somigli e Roberto Talini dai reati di cui ai capi A e C perché il fatto non sussiste e dichiarava di non doversi procedere, in danno dei predetti, per il reato di cui al capo B perché estinto per intervenuta remissione in pristino dell'area.

Avverso la predetta sentenza la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pistoia proponeva appello chiedendone la riforma limitatamente al capo B. Anche le parti civili proponevano appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, affermarsi la responsabilità degli imputati in relazione ai reati loro ascritti con condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni ed accessori.

-Con sentenza n. 176 resa in data 20/1/2011 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza impugnata e condannava le parti civili in solido al pagamento delle spese del grado di giudizio.

-Avverso la sentenza n.176/11 della Corte di Appello di Firenze, le odierni attrici proponevano, con atto dell' 11/5/11, ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità, della motivazione relativamente al dispositivo che, in rigetto dei motivi di appello, confermava la sentenza di assoluzione in ordine ai capi A e C della imputazione; nonché per quanto attiene al capo B inosservanza ed erronea applicazione della legge per insussistenza della causa estintiva del reato, nonché in ordine alla condanna delle parti civili al pagamento delle spese del giudizio di appello. La sentenza 176/11 non veniva impugnata dalla Procura generale divenendo, così definitiva in ordine alle statuizioni penali.

La Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale - con sentenza n.23220/2012 dell'11/04/2012 annullava la sentenza impugnata con rinvio, al competente giudice civile, rimettendo la liquidazione delle spese di parte civile, comprese quelle di III grado, alla decisione definitiva.

Espongono, ancora, le attrici, che la srl Pistoiamambiente, della quale all'epoca dei fatti i convenuti rivestivano la qualifica di Direttore Tecnico e legale rappresentante, nell'eseguire, in agro del comune di Serravalle Pistoiese, lavori di deviazione di un fosso denominato del Cassero, in area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva proceduto al taglio di diversi alberi su una striscia di terreno lunga mt 77 e larga mediamente sei, in difformità delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

Il disboscamento, a dire delle attrici, aveva determinato l'alterazione del soprassuolo e dello stato dei luoghi, soggetti a speciale protezione ed alterazione delle bellezze naturali, da qui il rinvio a giudizio dei convenuti.

Evidenziano le attrici che la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per errata applicazione ed interpretazione dell'art.44 lett.c) del DPR 380/2001 in relazione alla qualificazione dell'opera quale intervento edilizio, ribadendo che la costruzione di una strada richiede la concessione edilizia e, quando sorge in zona paesisticamente vincolata, anche l'autorizzazione regionale.

In merito al reato di cui all'art 734 c.p. la Corte di Cassazione censurava la sentenza impugnata stante la mancata motivazione alle censure formulate con i motivi di appello.

La sentenza impugnata veniva annullata pure in merito alle statuizioni di cui al capo B) della imputazione considerato che la causa estintiva ex art.181 comma 1 quinquies D.L.vo 42/04 è inoperante quando la remissione in pristino è intervenuta la comunicazione dell'avvio del relativo procedimento da parte della competente autorità amministrativa.

Affermano le attrici che in virtù delle statuizioni di cui alla sentenza della Suprema Corte n.23220/2012 va affermata la responsabilità, agli effetti civili, dei convenuti per i fatti-reato di cui al procedimento penale, definito con la sentenza di annullamento con rinvio atteso che, con le loro condotte, si sono resi responsabili dei reati contestati. Infatti, risulta, dagli atti, che il disboscamento, con estirpazione di alberi, ceppaie e movimento terra, è stato eseguito nell'ambito dell'intervento funzionale alla realizzazione del progetto di deviazione del Fosso del Cassero con creazione di una strada avente tracciato diverso da quello assentito, circostanza confermata dai medesimi convenuti che hanno addotto a giustificazione lo sbaglio in cui è incorso l'esecutore materiale deviando erroneamente il tracciato sebbene delimitato con paletti.

Pertanto, la diversità del tracciato tra quello assentito e quello realizzato concretizza la violazione della disposizione ex art. 44 comma 1 lett. c DPR 380/01. Trattandosi, inoltre, di reato contravvenzionale, punibile a titolo di colpa, non giova ai convenuti invocare l'errore nel quale è incorso il dipendente della Pistoambiente srl, considerato che loro avrebbero dovuto soprintendere alle operazioni e vigilare sull'esecuzione dell'opera oltre a fornire esatte indicazioni sul tracciato da seguire.

Si configura, quindi, nella loro condotta pure l'elemento soggettivo del reato.

Relativamente alla condotta di cui al capo B) della imputazione le attrici evidenziano, come rilevato dalla Suprema Corte, che la causa estintiva del reato, come prevista dall'art.181 comma 1 quinquies D.Lgs n.42/2004, richiede la spontaneità del ripristino, ovvero la remissione in pristino deve avvenire prima che l'autorità amministrativa emani il relativo ordine. Nella specie è stato provato che la Pistoambiente ha provveduto alla piantumazione successivamente al 10/08/2007 allorquando il Comune di Serravalle Pistoiese decretava la remissione in pristino dello stato dei luoghi.

La condotta degli imputati, sempre a dire delle attrici, integra pure gli estremi della fattispecie di cui all'art.734 c.p. atteso che è risultato pacifico l'avvenuto taglio degli alberi, nonché il livellamento del terreno

con movimento terra, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, che hanno determinato l'alterazione delle bellezze dei luoghi e trattandosi di reato contravvenzionale ne rispondono a titolo di colpa. Le attrici, inoltre, hanno evidenziato di essere legittimate attivamente a proporre l'odierna azione avendo prodotto idonea documentazione a dimostrare la concreta attività svolta sul territorio pistoiese a tutela dello stesso, come ritenuto dal giudice di primo grado nel giudizio penale.

La condotta dei convenuti, infatti, ha leso l'interesse e lo scopo perseguito dalle medesime: l'abusivo disboscamento e lo sbancamento con movimento terra per il livellamento della strada hanno cagionato un consistente danno ecologico-ambientale, con la estinzione pure di alcune specie di animali e, tanto legittima la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali quantificati in via equitativa in €5.000,00 salvo la maggiore o minor somma.

Relativamente alle spese legali dei giudizi le attrici affermano che la sentenza n.23220/2012 della Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio, travolge pure la statuizione sulle spese di lite siccome operata dalla Corte di Appello di Firenze nel secondo grado, considerato che, ai sensi dell'art.336 c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

Si è costituito in giudizio il convenuto Ing. Stefano Somigli che ha resistito all'avversa domanda, contestando, perché infondate, le avverse richieste, insistendo per la conferma integrale della sentenza n.176/2011 emessa dalla Corte di Appello di Firenze.

Contesta la sussistenza del reato ex art. 44 lett. c) del DPR n.380/2001 in quanto l'attività posta in essere, nella realizzazione del tracciato della strada - regolarmente assentita- si è limitata al taglio di 57 piante per il quale non necessita il permesso di costruire ex art. 10 del predetto DPR. Pure per quanto attiene l'elemento psicologico del reato le risultanze istruttorie escludono la sussistenza della colpa nella condotta di esso convenuto che, quale direttore dei lavori, in sede penale, dichiarava di avere impartito le direttive a tale Geom. Fabrizi il quale, a sua volta, dava le disposizioni agli operatori e, quindi, responsabile dell'operato di questi.

Il Geom.Fabrizi, in sede penale, dichiarava che il disboscamento fu frutto di un errore in quanto il dipendente Massa sbagliava nel seguire il tracciato picchettato all'interno del bosco. In definitiva la realizzazione

dell'opera, qualificata abusiva, era da ricondurre ad errore del dipendente e comunque il disboscamento così operato non integra un tracciato di viabilità bensì un mero erroneo disboscamento.

Evidenzia la operatività della causa estintiva del reato ex art.181 comma 1 D.Lgs n.42/04 stante la provata remissione in pristino dello stato dei luoghi, con piantumazione di alberi dello stesso genere e specie di quelli tagliati, immediatamente dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento che non è equiparabile alla ordinanza ingiunzione di ripristino; deduce, altresì, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Contesta la sussistenza del reato ex art.734 c.p. in quanto non vi è stata alterazione della bellezza naturale dei luoghi ed, in ogni caso, la striscia di terreno oggetto dell'erroneo disboscamento è stata piantumata con essenze dello stesso genere e specie di quelle tagliate, tranne che per i pini marittimi perché attaccati da parassiti che ne hanno provocato la morte per disseccamento.

Evidenzia, ancora, di non essersi reso responsabile del reato contestato non avendo concorso materialmente alla distruzione e/o deturpamento delle bellezze naturali.

Contesta la richiesta del risarcimento avanzata dalle attrici attesa la mancanza di elementi atti a provare la sussistenza dei danni patrimoniali e non.

In ogni caso il danno ambientale spetta allo Stato, in persona del Ministro dell'Ambiente, nel mentre gli altri soggetti, pur potendo agire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, devono provare di avere subito un pregiudizio all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Nella specie alcuna prova è stata fornita sia in merito all'an che al quantum. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita in relazione al danno geologico-ambientale e le conseguenze sulla integrità paesaggistica-faunistica.

Contesta la richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nei tre gradi di giudizio, anche sulla considerazione che gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti.

Esaurita la trattazione la causa alla udienza dell' 11/07/18 veniva trattata in decisione con assegnazione dei termini di rito.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.23220/2012, prodotta agli atti, ha ritenuto fondato, agli effetti civili, il ricorso, delle parti civili, odierne attrici, avverso la sentenza n.644/2010 resa dalla Corte di Appello di Firenze, evidenziando, per quanto attiene la violazione ex art. 44 lett.c) DPR 380/01, che i giudici di secondo grado si sono limitati a rilevare che il disboscamento era avvenuto per errore e che la bretella e/o tracciato stradale, non fosse di alcuna utilità per l'esecuzione dei lavori previsti, senza alcuna motivazione in merito alla esistenza della trasformazione ambientale.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che per la costruzione di una strada è necessaria la concessione edilizia e qualora sorga in zona vincolata paesisticamente pure l'autorizzazione regionale, considerato che trattasi di una trasformazione ambientale.

Nella specie, dall'incarto processuale ed in particolare dalle deposizioni testimoniali rese nel procedimento penale celebrato avanti al Tribunale di Pistoia ( ud.18/5/09 – testi Pellegrini e Marchionne) emerge chiaramente che è stata realizzata una "strada", "bretella" o "viabilità di servizio", per consentire l'accesso all'alveo del torrente del "Cassero", che ha comportato il disboscamento, sbancamento e livellamento di un quoziente di terreno della lunghezza di mt 70-75 per una larghezza media di mt 6 (sei). Il tracciato è stato realizzato in luogo diverso da quello assentito e, quindi, in difformità del permesso di costruire ed ha comportato il taglio di varie essenze arboree ed altra vegetazione ivi esistente.

La conferma di quanto precede emerge, dalla comparazione tra le tavole di progetto e la documentazione fotografica in atti, oltre che dalle dichiarazioni rese dal convenuto Talini in sede di esame nel suddetto procedimento penale ( ud. 22/06/09).

Infatti, il Talini, in quella sede, ha affermato che il percorso denominato "stradale" è stato frutto di un errore del dipendente incaricato di effettuare le operazioni di disboscamento che ha seguito un percorso diverso da quello assentito e delimitato con la posa in opera di paletti. Inoltre, con la nota del 07/08/07 – prot. n.90 – (Doc. n.7 produzione di parte convenuta) trasmessa al Comune di Serravalle Pistoiese, alla Polizia Locale e al CFS di Pistoia, gli odierni convenuti affermano: " ... *che, per mero errore materiale, il conduttore della macchina operatrice addetto ai lavori di cui sopra, anzichè seguire i picchetti indicanti il nuovo tracciato del Fosso, ha continuato a prendere a riferimento i picchetti posti al*



*confine della proprietà, mediante la estirpazione di piante e ceppaie realizzando un tracciato di viabilità di una lunghezza di mt 74 e di una larghezza di circa mt 6, in difformità della citata autorizzazione SUAP n.43/06..."*

Le suddette prove "atipiche", valutate autonomamente dal giudice civile, trovano ingresso nel presente giudizio di risarcimento, perché provenienti dal fascicolo del dibattimento o direttamente dalla sentenza e comunque raccolte con le garanzie di legge proprie del processo penale (in tali sensi Cass. n. 287/2016; Cass. n. 23516/2015; Cass. n. 15112/2013).

L'aver, quindi, proceduto al disboscamento, sbancamento e livellamento del terreno, quand'anche per errore ed in eventuale assenza di utilità, determina senz'altro trasformazione ambientale in virtù della quale deve essere esaminata la sussistenza e configurabilità del reato contestato.

L'intervento effettuato dalla Pistoiamambiente srl, riconducibile a responsabilità degli odierni convenuti, nella loro qualità in atti, quindi, non si è limitato al solo taglio di alberi ma ha comportato lo sbancamento del terreno ed il livellamento dello stesso nonché la estirpazione di radici, oltre alla scomparsa di alcune specie faunistiche, come riferito dai testi Chessa e Tasselli.

Tutte le suddette attività concretizzano trasformazione ambientale e come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, così come ritenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23220/2012 innanzi detta.

Sussiste pure l'elemento soggettivo del reato che avendo natura contravvenzionale è punito a titolo di colpa. Infatti, i convenuti non solo erano gravati dell'obbligo di predisporre e delimitare l'area in conformità del progetto approvato con idonei picchetti e/o quant'altro evidenziasse il tracciato da seguire, ma pure e soprattutto di vigilare, impartendo le opportune direttive, agli esecutori materiali, per la corretta realizzazione dell'opera.

I convenuti non hanno fornito alcuna prova che escluda la loro responsabilità derivante dalla loro qualità con annesso potere e dovere di controllo, direzione e vigilanza nella esecuzione dei lavori.

Il disboscamento, lo sbancamento ed il livellamento del terreno compiuti in assenza del relativo permesso hanno avuto impatto negativo pure sul paesaggio, oltre che sull'ecosistema e sulla fauna. Le suddette

attività concretizzano pure la fattispecie delittuosa di cui all'art 734 c.p., che tutela le bellezze naturali dello Stato, atteso che l'esecuzione di quelle opere ha aggravato le condizioni ambientali e geologiche dell'area interessata e delle zone limitrofe deturpando le belle naturali.

In merito si evidenzia che il teste Chessa, (ud.22/6/09) nel sopra riferito procedimento penale celebrato avanti al Tribunale di Pistoia, ha riferito che i lavori di sbancamento e livellamento del terreno in area già sottoposta a "dissidi attivi" hanno aggravato la stabilità geologica dell'area con gravi ripercussioni sull'ambiente, anche per l'abbattimento di essenze pregiate.

Si configura, nella specie, pure l'elemento soggettivo del reato, che ha natura istantanea e contravvenzionale e come tale punito a titolo di colpa; richiamandosi, in merito, le motivazioni sopra esposte.

Per quanto attiene la questione relativa al ripristino dello stato dei luoghi e la sussistenza del reato ex art. 181 comma 1 quinquies D.lgs n.42/04, la Suprema Corte con la sentenza sopra indicata, ha rilevato che il giudice di prime cure ed il giudice d'appello hanno fondato la loro decisione solo sull'atto di avvio del procedimento del 10/luglio/07 omettendo ogni considerazione sul decreto n. 128/2007 del 10/08/2007 emesso dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Serravalle Pistoiese.

Con il suddetto decreto veniva disposta la remissione in pristino dello stato dei luoghi relativamente all'area disboscata in difformità del provvedimento autorizzativo SUAP n. 43/2006, mediante la posa a dimora di nuove essenze entro la data del 31/11/2007.

In seguito a sopralluogo del 23/11/07 il responsabile del procedimento dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Serravalle Pistoiese, con nota del 23/11/07-Prot. n.22507, prodotta agli atti, dichiarava che l'area de quo era stata oggetto di rimboschimento così come disposto con il decreto 128/07.

La causa estintiva del reato di cui all'art. 181 del precitato D.lgs opera, come costantemente affermato in giurisprudenza, qualora la remissione in pristino avvenga spontaneamente e non sia stata ancora disposta d'ufficio dalla competente Autorità Amministrativa

L'estinzione del reato paesaggistico ex articolo 181-quinquies, D. lgs n. 42/2004, si concretizza quando l'autore dell'abuso edilizio rimette in pristino l'area spontaneamente, non quando la remissione in pristino è ordinata dall'Autorità.

Con la sentenza 17 dicembre 2014, n. 52322 la Suprema Corte, nel rigettare le doglianze del ricorrente, che aveva realizzato un'opera abusiva in area vincolata, afferma che: " in tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico di cui all'articolo 181-quinquies, D.lgs n. 42/2004, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino, da parte dell'autore dell'abuso, sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'Autorità amministrativa".

Nella specie il Comune di Serravalle Pistoiese dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui alla nota 10/07/07-Prot. n.13429, in assenza di rimessione in pristino, non potendosi considerare tale l'impegno contenuto nella nota 07/08/07 prot. n.90 della Pistoiamambiente srl, ha emesso il provvedimento 10/08/2007-Prot.15716 – decreto n. 128/2007 , con il quale ha decretato e così ingiunto, " *la rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente all'area disboscata in eccesso ed in difformità dell' Autorizzazione Unica SUAP n. 43/2006, mediante la posa a dimora di nuove essenze vegetali autoctone ... entro la data del 31/11/2007...*". Detto provvedimento, equiparabile alla ordinanza ingiunzione, della quale contiene tutti i requisiti di forma e sostanza, non è stato richiesto di sospensione e/o revoca e giammai revocato.

La riduzione in pristino dell'area, quindi, non è avvenuta spontaneamente e tempestivamente, ma successivamente alla notifica del decreto 128/07, pertanto la invocata causa estintiva del reato ex art 181 quinquies D.lgs 42/04 è inoperante.

Ciò posto la Corte osserva che le attrici sono legittimate attivamente nel presente giudizio di danno ambientale avendo dimostrato di essere portatrici di un interesse territorialmente determinato e leso dall'attività posta in essere dai convenuti, richiamando, in merito, la sentenza n.866/09 del Tribunale Penale di Pistoia resa nel procedimento penale a carico degli odierni convenuti, ove, previa opportuna verifica, sono state ammesse quali parti civili.

Le associazioni ambientaliste sono state ritenute legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici "intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri" (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sentenza n.

811/2012 - T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 2336).

Nella specie, le odierni attrici, che hanno quale scopo la tutela dell'ambiente, dalla attività delittuosa posta in essere dai convenuti hanno subito un danno di natura non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ. - in virtù del quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.

Per quanto attiene la quantificazione del danno la Corte ritiene equo determinare l'ammontare dello stesso in €.3.000.00 (tremila) pure in considerazione della avvenuta ripiantumazione delle essenze arboree.

Relativamente alla liquidazione delle spese e competenze di costituzione di parte civile nei tre gradi di giudizio, l'art. 336 c.p.c, dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, per cui la pubblicazione della sentenza di riforma comporta il venir meno sia dell'efficacia esecutiva della sentenza, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, (in tali sensi Cass. Civ., Sez. VI, ord. 10/4/2018, n. 8839 - *Cass. 18/7/ 2005, n. 15112 - App. Firenze, 17/11/2011*).

Questa Corte, pertanto, riconosciuto il diritto delle odierne attrici alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile deve procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse che, in virtù delle tariffe vigenti all'epoca delle prestazioni, ritiene liquidare nella seguente misura:

Costituzione parte civile nel procedimento penale in primo grado € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;

Costituzione parte civile nel procedimento penale in secondo grado €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;

Ricorso per Cassazione €3.500,00 oltre al rimborso forfetario spese generali, iva e cap come per legge.

La soccombenza importa la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite a favore delle attrici che si liquidano, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia dichiarato inferiore ad € 26.000,00 in complessivi €. 4835,00 come da dispositivo.

## P Q M

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA, in persona del legale rappresentante in c.p.t. e dall' ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia – in persona del legale rappresentante in c.p.t., nei confronti di Stefano Somigli e Roberto Talini, con atto di citazione del 22/10/2012 così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti Stefano Somigli e Roberto Talini, al pagamento, in solido, in favore dell' ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA, in persona del legale rappresentante in c.p.t. e dell' ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia – in persona del legale rappresentante in c.p.t, della somma di €.3.000,00 (tremila) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale

2) Condanna, in solido, Stefano Somigli e Roberto Talini, a rifondere alle attrici ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA, in persona del legale rappresentante in c.p.t. ed ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia – in persona del legale rappresentante in c.p.t, le spese di costituzione di parte civile nei tre gradi dei giudizi penali, liquidate rispettivamente in:

- €. 2.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge per la costituzione parte civile nel procedimento penale in primo grado ;

- €.3.00,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge per la costituzione parte civile nel procedimento penale in secondo grado ;

-€.3.500,00 oltre spese generali, iva e cap ricorso per Cassazione.

3) Condanna, in solido, Stefano Somigli e Roberto Talini al pagamento in favore dell' ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA e dell' ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – Circolo di Pistoia, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.835,00 ( di cui, € 875,00 fase studio, €. 740,00 fase introduttiva, €. 1.600,00 trattazione ed €. 1620,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%, CAP ed IVA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 10/07/2019 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della Dott.ssa Rocca Sisto.

*Il Giudice Ausiliario*  
*relatore ed estensore*  
*Rocca Sisto*

*Il Presidente*  
*Maurizio Barbarisi*

*Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30-6-2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni*